



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n° 803/22
Cron. n° 2536/22
Rep. n°
R.G. n° 222/21
OGGETTO:
PAG.

Il Giudice di Pace dr. Renato Vestini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 222/2021 ed avente ad

OGGETTO: pagamento, e vertente

TRA

██████████ **Vilma** rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Martino Davide, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 45/a. **ATTIRICE**

CONTRO

IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ██████████, giusta procura allegata su foglio separato, ed elett.te domiciliata presso il suo studio ██████████ alla via ██████████.

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice conveniva la IBL Istituto Bancario Del Lavoro S.p.A. innanzi al Giudice di Pace di Caserta, per sentir accertare e dichiarare, il diritto dell'attore al rimborso degli oneri anticipati per la quota non maturata ed ancora accertare la annullabilità e/o inefficacia della clausola contrattuale che disciplina l'anticipata estinzione del contratto per cui è causa nella misura in cui impedisce o comprime il diritto del consumatore ad ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota dei costi ulteriori agli interessi ed in fine al rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd. Recurring, versati e non goduti e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di € 879,55 oltre rivalutazione ed interessi dalla data di estinzione del finanziamento fino al soddisfo.

Assumeva all'uopo che in data 10.11.2015 ebbe a sottoscrivere con la IBL un contratto di

dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con attribuzione al procuratore anticipatario.


P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. accoglie la domanda attorea e condanna la IBL Istituto Bancario Del Lavoro S.p.A. convenuta al pagamento della somma di € 879,55 oltre agli interessi legali dalla data della anticipata estinzione del contratto al saldo;
2. condanna la IBL Istituto Bancario Del Lavoro S.p.A. nella persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese processuali del giudizio, liquidate in complessivi € 343,00 di cui € 43,00 per spese ed € 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Caserta li 2.02.2022

Il Giudice di Pace
dott. Renato Vestini



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CASERTA
14 APR 2022
Des. ...
Il procuratore

